



COMUNE DI BOVALINO

89034 Città Metropolitana di Reggio Calabria
UNITÀ OPERATIVA AFFARI GENERALI

Prot N.17124 del 28/12/2021

AVVISO PUBBLICO

Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Contributi per l'anno 2021 – Fondo e Competenza anno 2022 Art. 11 L. n. 431/1998 – delibera G.R. n. 206/2006 .

VISTA Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.206/2006;

VISTA la circolare esplicativa alla D.G.R: n. 206/2006 – Prot. SIAR n. 336579 del 19.10.2020 e la comunicazione della Regione Calabria del 27.09.2021;

VISTA la deremina n.230/2021.

RENDE NOTO

CHE entro 60 giorni dalla data di pubblicazione data del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella graduatoria, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2021.

PREMESSA:

a) L'erogazione del contributo ai conduttori per il pagamento del canone di locazione è subordinata all'assegnazione al Comune, da parte della Regione Calabria, del fondo destinato ai contributi integrativi;

b) Il contributo verrà erogato agli assegnatari successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria;

1. FINALITÀ DEL FONDO

Il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana;
2. Cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea;
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di regolare permesso/carta di soggiorno ai sensi del vigente D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche, oppure titolare di protezione internazionale (status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria - D.Lgs. 19 nov. 2007 n. 251;

N.B: con riferimento al punto 2 e al punto 3 si specifica che i richiedenti stranieri, comunitari ed extracomunitari, devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da cinque anni nella Regione Calabria (L. 133/2008);

4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente a momento della stipula e regolarmente registrato presso l' Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità, entro il secondo grado;
5. Residenza nel Comune di Bovalino nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
6. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
9. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a) Titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
 - b) Titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - c) Titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;

d) Proprietà dell'alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità o la inabitabilità dell'alloggio;

10. Patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così modificato dal D.Lgs. n. 130/2000;

11. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 non superiore ad € 17.000,00;

12. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A	Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%
FASCIA B	Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00 - Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00 Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 24%
FASCIA C	Valore ISEE non superiore a €35.000,00. Soggetti che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020;

13. Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;

b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;

14. Le condizioni di alle lettere precedenti a) e b) del punto 13 non sono tra loro cumulabili;

15. L'anno di produzione dei redditi del nucleo familiare da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è per quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);

16. I requisiti di cui al punto 2 sono valutati con riferimento al Nucleo familiare, così come determinato dal D. Lgs. n. 109/98 e s.m.i., tranne il requisito di cui il punto 2.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo. Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

17. Non sono efficaci:

a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;

b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;

18. I contributi di che trattasi (ordinari e per perdita reddito IRPEF) non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto il comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

3. VALORI DI RIFERIMENTO

La situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare deve risultare dall'Attestazione ISEE riferito all'anno 2020.

Il valore dei canoni è quello risultante dal contratto, relativo all'anno 2021:

- al netto degli oneri accessori limitatamente alle sole Fasce A e B di cui al punto 2 del presente avviso;

- comprensivo degli oneri accessori limitatamente alla sola Fascia C di cui al punto 2 del presente avviso.

Per i soggetti che, relativamente al proprio nucleo familiare, dichiarino reddito zero o inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato agli aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili, secondo le modalità di riparto definiti dalla Regione Calabria.

L'importo del contributo da erogare è calcolato in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e, comunque, decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 130/2000: FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00;

FASCIA B: Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00;

FASCIA C: l'ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di reddito del canone di locazione;

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

5. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione (al netto degli oneri accessori Limitatamente alle sole FASCIE A e B – comprensivo degli oneri accessori limitatamente alla Fascia C) è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all'anno per il quale si chiede il contributo, anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

6. DECESSO

In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

7. DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio .

Le dichiarazioni di cui sopra sono soggette a controlli e sanzioni previste dal DPR N.445/2000, dal DLgs n° 109/98 così come modificato dal DLgs n.130/2000 e dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242 del 04/04/2001.

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda di partecipazione deve essere compilata unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Bovalino , scaricabile dall'albo Pretorio, del Comune al fine di evitare assembramenti e nell'osservanza delle limitazioni Covid-19, ritirandola presso l'ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Bovalino;

La domanda, debitamente sottoscritta, completa di tutti i dati richiesti sottoforma di questionario (per le parti che interessano) e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi, dovrà inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative alla procedura per la erogazione del contributo, pena esclusione. La domanda a pena di esclusione, dovrà essere presentata presso l'Ufficio Protocollo entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico, indirizzandola all'U.O. Amministrativa.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

Per informazioni rivolgersi all'U.O. Amministrativa .

Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione:

1. Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE riferita all' anno 2020;
2. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
3. Copia mod. F23 come attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione, o contratto con espressa dicitura di essere sottoposta a cedolare secca (anno 2021);
4. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. Copie delle ricevute di avvenuto pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2021 controfirmate dal proprietario;

Dovranno essere allegate le seguenti documentazioni:

- Autocertificazione circa eventuale fonte di sostentamento per nuclei familiari con parametro relativo alla situazione economica zero o inferiore all'importo complessivo del canone annuo di locazione;
- Idonea documentazione atta a dimostrare eventuale procedimento di separazione in corso;
- per gli extracomunitari, autocertificazione storica dalla quale risulti la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Calabria (decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008 n. 133), e copia di valido permesso o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e s.m.i..
- per i richiedenti che rientrano nella Fascia C dell' Avviso dovranno presentare l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020 nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

9. ISTRUTTORIA DOMANDE E FORMAZIONE ELENCO

Alla formazione della graduatoria provvederà l'ufficio Comunale competente secondo la tempistica e le fasi procedurali seguenti:

- Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i cittadini titolari di contratto regolarmente registrato di conduzione in locazione di alloggi, potranno inoltrare domanda di accesso ai contributi;
- Il comune, scaduti i 60 giorni di pubblicazione del bando, effettuerà l'Istruttoria delle domande pervenute, provvederà a verificare il possesso dei requisiti richiesti, formulerà l'elenco provvisorio, invierà quindi alla Regione, l'atto amministrativo di approvazione dell'elenco definitivo dei richiedenti entro il 31 maggio 2021.

- In presenza di uno dei seguenti casi: - somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- somma dei redditi Irpef e Irap inferiori al Canone annuo;
 - somma dei redditi Irpef e Irap superiori al canone annuo, di un valore compreso tra 0 e 30% Il Comune, prima dell'erogazione del contributo dovrà:
 - verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura demandata;
 - escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e, nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
 - procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

10. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Fermo restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice Penale e comporta altresì la decadenza dal beneficio concesso. Sui dati dichiarati potranno essere eseguiti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Saranno altresì effettuati controlli a campione sulla veridicità delle informazioni fornite. Sanno altresì effettuati controlli a campione sulla veridicità dei dati reddituali e patrimoniali da parte della Guardia di Finanza, a cui il Comune invierà l'elenco degli assegnatari del contributo.

11. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso l' U.O. Amministrativa del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 modificato dal D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Bovalino.

Bovalino li 28/12/2021

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. AMMINISTRATIVA
ARCH. GIUSEPPA VARBARO**